

DELIBERAZIONE 1 APRILE 2020
106/2020/R/GAS

RIDETERMINAZIONE DI TARIFFE DI RIFERIMENTO PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER GLI ANNI 2009-2018

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1104^a riunione del 1 aprile 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione (TUDG) 2009-2012, recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012", approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG 2009-2012);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2016/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)", in vigore dall'1 gennaio 2017, approvata con la deliberazione

- dell’Autorità 775/2016/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG 2014-2019);
- la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 20109, 98/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 98/2019/R/GAS);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS);
 - la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, approvata con la deliberazione 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
 - la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità 30 gennaio 2015, 3/15 (di seguito: determinazione 3/2015).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 4, comma 1, della RTDG 2014-2019, prevede che:
 - le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all’Autorità in ciascun anno del periodo regolatorio nelle finestre 1 febbraio - 15 febbraio e 1 settembre - 15 settembre;
 - tali richieste di rettifica siano trasmesse secondo le modalità definite con Determina del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
 - l’articolo 4, comma 2, della RTDG 2014-2019 prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accettate con decorrenza dall’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
 - l’articolo 4, comma 3, della medesima RTDG 2014-2019, prevede che le richieste di rettifica, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall’anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
 - l’articolo 4, comma 4, della RTDG 2014-2019, prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accettate per l’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
- secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 5, della RTDG 2014-2019, le richieste di rettifica di dati, inoltrate all’Autorità, comportano l’applicazione di una indennità amministrativa a carico dell’impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all’1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 euro;

- con determinazione 3/2015 sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti.

CONSIDERATO CHE:

- entro il 15 febbraio 2020 sono state presentate richieste di rettifica e integrazione di dati patrimoniali oggetto di raccolte dati effettuate in anni precedenti il 2019, riferite a località servite dalle imprese distributrici di seguito elencate:

TABELLA A

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
353	RETIPIÙ SRL
380	EROGASMET SPA
553	UNISERVIZI SPA
643	CNEA SUD SRL
927	ALTO GARDA SERVIZI SPA
25975	RETE GAS FIDENZA SRL

- in relazione al tetto all'ammontare dei costi riconosciuti a copertura dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione nelle località in avviamento:
 - con la deliberazione 98/2019/R/GAS sono state approvate le tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2018, considerando, per le località con anno di prima fornitura a partire dal 2017, l'applicazione del tetto all'ammontare dei costi riconosciuti a copertura dei costi di capitale di cui all'articolo 31, comma 2, della RTDG 2014-2019;
 - la deliberazione 570/2019/R/GAS ha previsto di modificare le modalità applicative adottate con la deliberazione 98/2019/R/gas, in particolare prevedendo che il tetto di cui al precedente punto trovi applicazione agli investimenti realizzati nelle località con anno di prima fornitura successivo al 2017 secondo un regime articolato in più fasi:
 - a) una prima fase della durata di tre anni (compreso l'anno di prima fornitura) in cui gli investimenti sono riconosciuti integralmente;
 - b) una seconda fase che si avvia dal quarto anno di gestione del servizio, in cui trova applicazione un tetto calcolato sulla base di una valutazione prospettica dei punti di riconsegna che potenzialmente potrebbero essere connessi alla rete, basata sulle curve di penetrazione dell'utenza tipiche di ciascun ambito tariffario;
 - c) una terza fase che si avvia dal sesto anno di gestione del servizio, in cui, qualora risulti superato il tetto, si procede alla decurtazione retroattiva degli investimenti riconosciuti a partire dal primo anno di gestione del servizio, con un piano di rientro di durata triennale;

- in relazione all'istanza di rideterminazione tariffaria d'ufficio presentata in data 14 febbraio 2020 (protocollo Autorità 5407 del 17 febbraio 2020) dall'impresa distributrice 389-GEI SPA per la località 10316-Valeggio sul Mincio, con richiesta di applicazione della tariffa d'ufficio anche per le tariffe di riferimento dell'anno tariffe 2017:
 - come dichiarato tramite il portale dell'Anagrafica Territoriale presente sul sito internet dell'Autorità dall'impresa distributrice 389-GEI SPA in data 3 febbraio 2018, le due località tariffarie 509-Valeggio sul Mincio e 4797-Valeggio sul Mincio sono state unite, con decorrenza 1 gennaio 2017, dando origine alla nuova località 10316-Valeggio sul Mincio;
 - le tariffe di riferimento della località 4797-Valeggio sul Mincio prima dell'unione delle località sono state determinate d'ufficio, applicando le disposizioni previste dall'articolo 7, comma 6, della RTDG 2009-2012, in assenza della stratificazione dei costi storici fino al 2006;
 - le tariffe di riferimento della località 509-Valeggio sul Mincio prima dell'unione delle località sono state determinate sulla base di un calcolo puntuale fondato della stratificazione dei cespiti comunicata dalla società;
 - a seguito dell'unione delle due località di cui ai precedenti punti e alla conseguente nascita della nuova località 10316-Valeggio sul Mincio, i valori della tariffa di riferimento a partire dall'anno 2017 sono stati determinati sulla base di calcolo puntuale, assumendo la stratificazione dei cespiti disponibile, riferita però solo a una delle due località che si sono unite;
 - in data 14 settembre 2018 (protocollo Autorità 25989 del 19 settembre 2018) l'impresa distributrice 389-GEI SPA ha presentato istanza di determinazione tariffaria d'ufficio per la località 10316-Valeggio sul Mincio, secondo le disposizioni riportate nell'Allegato A alla determinazione 3/2015;
 - secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della RTDG 2014-2019, con deliberazione 98/2019/R/GAS sono state approvate le tariffe di riferimento definitive per l'anno 2018 per l'impresa distributrice 389-GEI SPA considerando, per la località 10316-Valeggio sul Mincio, l'istanza di determinazione tariffaria d'ufficio di cui al precedente punto.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione alle richieste di rettifica presentate entro il 15 febbraio 2020:
 - accettare con decorrenza retroattiva, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della RTDG 2014-2019, le richieste di rettifica che comportano vantaggi per i clienti finali presentate dalle imprese distributrici di cui alla *Tabella A* del presente provvedimento;
 - applicare l'indennità amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 5, della RTDG per le imprese distributrici presenti nella *Tabella A* del presente provvedimento;

- in relazione al tetto all'ammontare dei costi riconosciuti a copertura dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione nelle località in avviamento:
 - rideterminare le tariffe di riferimento definitive per l'anno 2018 per le località con anno di prima fornitura a partire dal 2017, secondo quanto previsto dalla deliberazione 570/2019/R/GAS;
- non accogliere l'istanza presentata in data 14 febbraio 2020 (protocollo Autorità 5407 del 17 febbraio 2020) dall'impresa distributrice 389-GEI SPA relativa all'applicazione della tariffa d'ufficio per le tariffe di riferimento dell'anno tariffe 2017 per la località 10316-Valeggio sul Mincio, in quanto in contrasto con le disposizioni relative alle decorrenze previste dall'articolo 4, comma 3, della RTDG e dall'Allegato A alla determinazione 3/2015

DELIBERA

Articolo 1

Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni dal 2009 al 2018

- 1.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni tariffe dal 2009 al 2018, come riportati rispettivamente nelle Tabelle da 1 a 10 allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante.

Articolo 2

Indennità amministrativa

- 2.1 L'indennità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG si applica alle imprese elencate nella Tabella 11 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

1 aprile 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini